



Prot. n. 109

Cagliari, 22 gennaio 2025

Ill.mo Presidente
del Tribunale di Cagliari

Oggetto: D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 - deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie nel procedimento penale - deposito di atti e documenti in udienza

Illustre Presidente,

l'entrata in vigore delle ultime disposizioni sul deposito telematico degli atti penali, attuata senza un'adeguata fase di sperimentazione e formazione, senza il necessario aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche e senza il coordinamento con le norme processuali vigenti, ha generato prevedibili difficoltà operative, che incidono sulla concreta possibilità di esercitare, attraverso i nuovi adempimenti procedurali, diritti difensivi fondamentali. Il tutto in un contesto in cui ai difensori è tuttora precluso l'accesso al fascicolo da remoto e si è dunque ben lontani dal garantire una piena "parità tecnologica" tra tutti i protagonisti del processo penale.

In questa delicata fase, tutti gli operatori del sistema giudiziario sono chiamati a un importante sforzo di adattamento e di collaborazione reciproca, volto, nei limiti del possibile, a superare nella prassi i limiti normativi e organizzativi. Con questo spirito costruttivo sono stati organizzati i tavoli di lavoro e di confronto che coinvolgono l'Avvocatura (il Consiglio dell'Ordine ha istituito un apposito gruppo di studio), gli uffici giudicanti e requirenti, il personale di cancelleria e quello tecnico nello scambio di opinioni e nella ricerca di rimedi.

Sono emerse numerose criticità (tra le più significative, quelle riguardanti la tempestiva e completa annotazione delle abilitazioni esterne dei difensori nei registri telematici e il loro progressivo allineamento alle fasi processuali, requisiti indispensabili per la visibilità dei procedimenti autorizzati e per il pieno esercizio dei diritti difensivi). Molte di queste criticità hanno già

trovato, se non una completa soluzione, il necessario interesse e l'attivazione dei soggetti coinvolti nei vari uffici, cui vanno riconosciuti un impegno, una disponibilità e una professionalità adeguati al momento.

Come già evidenziato nei recenti incontri, tra i temi più rilevanti c'è quello della **produzione di atti e documenti** nel corso delle udienze camerali o dibattimentali, in relazione al quale vengono segnalate al Consiglio interpretazioni non univoche da parte dei Giudici delle sezioni penali dibattimentali, in particolare circa l'asserita obbligatorietà, anche in questi casi, del deposito telematico della produzione "analogica" (cartacea o digitale).

Il Consiglio, sulla base delle norme processuali e tecniche vigenti ma anche dello stato di attuazione, pacificamente incompiuto, del "fascicolo penale telematico", tale da non consentire certamente una piena "alternativa virtuale" dei diritti riconosciuti alle parti nel corso dell'udienza, ritiene che, **allo stato, non possa essere imposto - tanto meno a pena di inammissibilità o di inutilizzabilità della produzione - il deposito tramite portale dell'atto o del documento che la parte interessata intende produrre in udienza.** Ciò vale in ogni caso, ma con maggiore evidenza ove si pretenda un adempimento preventivo: per un verso, infatti, l'inaccessibilità del fascicolo telematico per le parti private e la mancanza di avvisi di deposito automatici rendono impraticabile l'esame anticipato della produzione e quindi vanificano qualunque possibilità di contraddittorio; per altro verso, l'esigenza difensiva di una produzione può evidentemente sorgere (ovvero, al contrario, venire meno) proprio durante l'udienza, in relazione agli sviluppi dell'istruttoria.

Come anche l'attuale testo dell'art. 111-bis c.p.p. conferma, lo "spazio processuale" dell'udienza, per le sue insostituibili connotazioni, non può essere assimilato al deposito "fuori udienza", e **l'unico parametro di ammissione dei documenti, in applicazione dei principi generali, rimane quello connesso alla loro rilevanza ai fini del giudizio.**

Lo stesso vale per gli atti il cui compimento è consentito in udienza: l'art. 78, comma 1, c.p.p., nella formulazione vigente, prevede che la dichiarazione di **costituzione di parte civile** possa essere "*depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza*", il che non consente di pretendere, nel secondo caso, l'anticipazione dell'atto o il suo successivo deposito per via telematica.

Una corretta lettura delle norme processuali e il loro coordinamento con le nuove previsioni tecniche impongono dunque di ritenere che atti, documenti, richieste e memorie in formato "analogico" possano sempre essere prodotti all'udienza preliminare, all'udienza predibattimentale e all'udienza dibattimentale e che la loro mancata acquisizione o la loro mancata valutazione giustificata con l'omesso deposito telematico determini una grave lesione del diritto di difesa.

Lo stesso Ministero della Giustizia - DGSIA (che peraltro, con provvedimento 11 luglio 2023, aveva già chiarito che il deposito con modalità telematica attraverso il PDP è previsto “al di fuori del contesto dell’udienza”), con recente nota dell’8 gennaio 2025 ha ulteriormente precisato che, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, gli “atti, le memorie o comunque i documenti prodotti dalle parti processuali” possono essere acquisiti anche in forma cartacea (“analogica”), gravando sull’ausiliario del giudice il dovere di procedere, anche al termine dell’udienza e comunque senza ritardo, alla trasformazione in digitale di atti, memorie o documenti, previa eventuale scansione dell’originale analogico, ai fini della formazione del fascicolo informatico.

Dalle informazioni raccolte in queste settimane, risulta che la sezione G.I.P.-G.U.P. adotti un orientamento conforme all’interpretazione finora esposta.

Si auspica che analogo uniforme indirizzo possa consolidarsi anche tra i Giudici delle sezioni penali, con i quali, nelle forme che riterrà opportune, Le chiediamo di condividere il contenuto di questa nota.

Come già succedeva prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, elementari esigenze di praticità - cui certamente si aggiungerà la propensione a semplificare il lavoro di tutti - continueranno a suggerire, anche nell’ottica di un progressivo e doveroso adattamento al processo penale telematico, di accompagnare, ove possibile, la produzione documentale cartacea con una copia digitale su supporto informatico, in modo da agevolare l’aggiornamento del fascicolo telematico.

Ciò che conta è che questa eventualità, da ragionevole opzione, non si trasformi in un’imposizione e non incida sul doveroso rispetto delle norme processuali e dei diritti difensivi.

Il Consiglio dell’Ordine, anche attraverso il suo Gruppo di lavoro, resta disponibile al confronto e alla collaborazione proficuamente avviati su questi temi nelle ultime settimane.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Matteo Pinna